

ALLEGATO B

ALLA DELIBERA DI ISTITUZIONE E PERIMETRAZIONE DELLA Z. T. L.

**DISCIPLINARE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA ZONA A TRAFFICO
LIMITATO CENTRO STORICO LOCALITA' PRESICCE**

SOMMARIO:

1. Finalità e campo di applicazione
2. Criteri di limitazione (periodo e orari di vigenza della ZTL)
3. Perimetrazione della ZTL
4. Varchi
5. Categorie di veicoli
6. Modalità di accesso
7. Categorie di utenti
8. Caratteristiche dei permessi
9. Validità dei pass
10. Utilizzo dei pass
11. Deroghe
12. Autocarri e mezzi d'opera utilizzati per cantieri
13. Attività di carico e scarico/merci
14. Norme finali ed entrata in vigore

1. FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente documento disciplina il funzionamento della Z. T. L. istituita con Delibera della Giunta Comunale a norma delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 285 del 1992.
2. Al fine di contenere al massimo la circolazione dei veicoli a motore, anche ciclomotori e motocicli, a garanzia della tutela della circolazione pedonale, della qualità ambientale, della conservazione del patrimonio culturale e di valore storico-artistico, per la fruizione delle bellezze in loco, mediante la regolamentazione degli accessi dei veicoli a motore nel Centro Storico della località Presicce.
3. L'ingresso e la circolazione sarà controllato attraverso apparecchiatura elettronica che, confrontando le targhe dei veicoli transitati con quelle preventivamente autorizzate ed incluse nella banca dati (cd. lista bianca), individuerà i trasgressori, a carico dei quali verrà avviato il procedimento sanzionatorio.

2. CRITERI DI LIMITAZIONE (periodo e orari di vigenza della ZTL)

1. La ZTL sarà in funzione dal 15/6 sino al 15/9 di ogni anno con le seguenti modalità:
 1. dal lunedì al venerdì a decorrere dalle ore 20,30 sino alle ore 06,00 del giorno successivo;
 2. il sabato dalle ore 20,30 senza interruzione sino alle ore 06,00 del lunedì.Sarà inoltre attiva durante l'anno:
 1. i giorni festivi di calendario (compreso il Santo Patrono della località Presicce);
 2. l'attivazione potrà avvenire anche in concomitanza a particolari eventi programmati previo congruo preavviso alla cittadinanza;

3. PERIMETRAZIONE DELLA ZTL

1. La ZTL è individuata come rappresentato nella planimetria allegata al presente atto (allegato A), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, come specificato di seguito:
 - via del Mare a partire dall'intersezione con via Di Vittorio sino a p.tta Villani;
 - p.tta Villani;
 - corso Italia sino a via Prampolini;
 - via E. Arditì da via Prampolini sino a p.zza del Popolo;
 - via Fracasso;
 - via Crudili;
 - p.zza del Popolo;
 - via Castello;
 - via M. Arditì da p.tta Villani a via Zara;
 - via Valle d'Aosta;
 - via Matteotti;
 - via Gramsci da p.zza del Popolo sino a via della Repubblica.

4. VARCHI

1. I varchi di controllo in ingresso alla ZTL sono in numero di 3 e sono ubicati sulle seguenti intersezioni:

1. via del Mare intersezione con via Di Vittorio;
2. via E. Arditì intersezione con via Prampolini;
3. via della Repubblica intersezione via Gramsci.

5. CATEGORIE DI VEICOLI

1. La circolazione nella ZTL è interdetta a tutti i veicoli a motore, con esclusione di quelli a trazione elettrica, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio preposto.
2. I ciclomotori, così come definiti dall'art. 52 e i motoveicoli, così come definiti dall'art. 53 del Codice della Strada, sono equiparati – ai fini dell'applicazione del presente disciplinare – agli autoveicoli.

6. MODALITA' DI ACCESSO

1. L'accesso alla ZTL è consentito ai titolari di un pass appositamente rilasciato dall'Ufficio preposto, da esporre in modo ben visibile sul parabrezza.
2. Sono esentati dall'esposizione i titolari di pass dei veicoli che non consentono la chiusura a chiave dell'abitacolo. In ogni caso, a richiesta dell'agente addetto al controllo, il pass deve essere esibito.
3. Le targhe autorizzate saranno inserite in una lista bianca, in base alla quale l'apparecchiatura elettronica di rilevamento escluderà i veicoli muniti di pass da quelli che verranno sanzionati. L'uso del pass sarà vincolato esclusivamente al veicolo la cui targa è indicata sullo stesso, quindi il pass non ha alcuna efficacia ai fini dell'autorizzazione al transito se utilizzato su un veicolo diverso. La Polizia Locale procederà, quindi ad elevare l'infrazione.
4. Coloro che effettuano la permuta o la sostituzione del veicolo già autorizzato, hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio preposto la variazione del veicolo, allegando copia della carta di circolazione del nuovo mezzo. Nel caso di mancata comunicazione, l'Ufficio non potrà revocare il procedimento sanzionatorio eventualmente avviato.
5. Per determinate categorie di veicoli autorizzate all'accesso, riconoscibili per colori d'istituto (es. Forze di Polizia), o altrimenti riconoscibili (es. ambulanze), non è previsto il rilascio del pass, ma solo l'inserimento nella lista bianca.

7. CATEGORIE DI UTENTI

A - RESIDENTI

Tutti i residenti nella ZTL avranno diritto al pass di transito alle seguenti condizioni:

1. Il cittadino dovrà avere residenza anagrafica nella ZTL. Il residente avrà diritto al rilascio di un solo pass, indipendentemente dal numero di veicoli di cui è proprietario, salvo che dimostri di essere in possesso di stalli privati di sosta adeguati al numero di veicoli di proprietà. Il veicolo autorizzato dovrà essere di proprietà del residente, oppure il possesso dovrà essere debitamente provato tramite documentazione ufficiale;
2. I veicoli dovranno essere destinati al trasporto di persone o promiscui, con numero di posti non superiore a 9 compreso quello del conducente;
3. Per la categoria ciclomotori e motoveicoli è rilasciato un permesso per ogni mezzo;
4. Ai cittadini che hanno in corso di definizione una pratica di iscrizione anagrafica da altro comune o dall'estero, o di nuova iscrizione a seguito di cancellazione per irreperibilità e successiva ricomparsa, o di trasferimento di abitazione nell'ambito del comune sono accordati pass temporanei per la durata di un mese a decorrere dalla dichiarazione resa all'ufficiale d'Anagrafe, prorogabili nel caso di mancata definizione della pratica. Al momento di definizione con esito positivo, si rilascerà il pass permanente; nel caso in cui la pratica di iscrizione abbia esito negativo, il cittadino è tenuto alla restituzione immediata del pass, salva comunque la cancellazione d'ufficio dalla lista bianca.
5. Il rilascio dei permessi avverrà a cura dell'Ufficio di Polizia Locale, sulla scorta della documentazione presentata dagli interessati. La Polizia Locale si riserva la facoltà di effettuare controlli successivi al fine di riscontrare la veridicità di quanto dichiarato e di avviare i previsti procedimenti sanzionatori nel caso di dichiarazioni false o mendaci.
6. Ai fini del rilascio del pass, i residenti dovranno presentare al Comando di Polizia Locale i documenti di seguito indicati:
 - a. domanda in carta semplice, su stampato predisposto e contenente:
 - generalità complete del richiedente;
 - dati identificativi del veicolo di proprietà;
 - b. alla domanda verranno allegate la copia della carta di circolazione del veicolo, la copia della patente e, nel caso di veicoli concessi da ditte o Enti, dichiarazione ufficiale della Ditta stessa.
 - c. Tutte le circostanze aventi rilievo per il rilascio del pass devono essere debitamente documentate dagli interessati, anche tramite autocertificazione, secondo le prescrizioni del DPR 445/2000.
7. In ogni caso, ogni variazione successiva alla presentazione della richiesta deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio. Nel caso in cui venga meno uno dei requisiti che hanno conferito titolo per il rilascio del pass, il titolare è tenuto alla comunicazione e alla restituzione immediata del pass. In caso di mancata restituzione, comunque il pass verrà disabilitato d'ufficio alla perdita dei requisiti, e quindi eliminato dalla cd. lista bianca.

B - PROPRIETARI NON RESIDENTI DI IMMOBILI

1. I proprietari di immobili che non siano residenti nella ZTL hanno diritto al rilascio del pass solo ove dimostrino di conservare l'effettiva disponibilità dell'immobile. A tal fine, sarà necessario presentare richiesta secondo le modalità specificate all'art. 7 lett. A punto 6 unitamente alla dichiarazione del proprietario circa la mantenuta disponibilità dell'immobile, solo ove l'immobile sia dotato di un posto auto/garage interno.

C - TITOLARI DI ESERCIZI COMMERCIALI E ARTIGIANI CON SEDE NELLA ZTL

1. Gli artigiani e le ditte, regolarmente iscritte al Registro Ditte tenuto dalla CCIAA, la cui attività ha sede nel Centro Storico hanno diritto al rilascio di un pass, per veicoli di proprietà dell'artigiano, del titolare o della ditta stessa, solo ove l'immobile sia dotato di un posto auto/garage interno.
2. A tal fine, gli interessati dovranno presentare richiesta secondo le modalità specificate all'art. 7 lett. A punto 6, del presente disciplinare, unitamente alla copia della documentazione attestante l'iscrizione alla CCIAA.

D - STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E EXTRA-ALBERGHIERE CON SEDE NELLA ZTL

1. I turisti ospiti di strutture ricettive, sono autorizzati ad accedere nella ZTL per depositare e successivamente ritirare i propri bagagli presso le strutture ricettive.
2. I titolari delle predette, comunicheranno in anticipo, i dati del mezzo da autorizzare alla Polizia Locale. A tal fine, devono presentare richiesta secondo le modalità indicate all'art. 7 lett. A punto 6, unitamente alla copia della documentazione attestante l'iscrizione alla CCIAA e attestante la presenza dell'ospite.

E - AUTOVEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE

1. Per favorire i titolari di contrassegno invalidi che hanno necessità di accesso alla ZTL verrà istituita un'area parcheggio riservata che sin da ora di individua nella p.tta Monsessori in località Presicce.

F - MEDICI

1. I medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (medici di medicina generale, pediatri, ecc.) e i medici specialisti convenzionati esterni che esercitino l'attività in ambulatorio ubicato nella ZTL possono richiedere il pass permanente per un solo veicolo.
2. I medici convenzionati con il SSN (di medicina generale, pediatri, ecc.) ed i medici specialisti, per le visite domiciliari a pazienti residenti nella ZTL, potranno comunicare il certificato di intervento effettuato per motivi di emergenza medica, entro 7 giorni dal passaggio, alla Polizia Locale.

G - AUTOMEZZI DI POLIZIA ex art. 12 D.Lgs. 285/92 – SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' – PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

1. Sono autorizzati a circolare e sostare nelle Z.T.L., senza rilascio di alcun contrassegno i veicoli di: POLIZIA LOCALE , POLIZIA DI STATO, CARABINIERI, FORZE ARMATE, GUARDIA DI FINANZA, POLIZIA PENITENZIARIA, CORPO FORESTALE DELLO STATO, VIGILI DEL FUOCO, PRONTO SOCCORSO, POLIZIA PROVINCIALE, MEZZI PUBBLICI URBANI (BUS - BUXI), TAXI, VEICOLI A NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE, VEICOLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA CON TARGA DI COPERTURA CIVILE, VEICOLI APPARTENENTI ALLA PROTEZIONE CIVILE. Tali mezzi sono inseriti nella cd. lista bianca.

8. CARATTERISTICHE DEI PERMESSI

1. I permessi permanenti possono essere rilasciati solo in favore delle categorie espressamente menzionate nell'art. 7. Essi consistono in un contrassegno cartaceo adesivo che riporta esclusivamente il numero di targa del veicolo autorizzato.
2. Per necessità episodiche e di breve durata, oppure al fine di consentire operazioni occasionali, è altresì possibile rilasciare pass temporanei. I permessi in questione vengono rilasciati dietro richiesta motivata inoltrata all'Ufficio preposto, che valuterà le motivazioni addotte.

9. VALIDITA' DEI PASS

1. I pass permanenti sono validi per 5 (cinque) anni dalla data di rilascio, fatta eccezione per l'eventuale venir meno dei requisiti, che l'interessato dovrà comunicare tempestivamente all'Ufficio preposto.
2. L'Ufficio Anagrafe comunicherà alla Polizia Locale ogni trasferimento del residente dal Centro Storico presso altra sede.

10. UTILIZZO DEL PASS

1. Il pass dovrà essere conservato diligentemente.
2. In caso di deterioramento, che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche, il titolare è tenuto a restituirlo all'ufficio competente e a richiederne il duplicato.
3. Il pass non avrà alcuna validità se esposto in altri veicoli diversi da quelli autorizzati.
4. È assolutamente vietata la riproduzione e l'esposizione di pass non originali. Ogni abuso verrà perseguito a norma di legge, e comunque si procederà al ritiro del contrassegno stesso. In caso di furto o smarrimento, il titolare del pass sarà tenuto a comunicare il furto o lo smarrimento all'ufficio che lo ha rilasciato.

11. DEROGHE

1. Per esigenze particolari, quali a titolo di esempio matrimoni, funerali, traslochi, riprese fotografiche e/o cinematografiche, nonché per operatori di stampa, agenzie immobiliari, tecnici riparatori, ecc., a seguito di richiesta presentata secondo le modalità specificate all'art. 7 lett. A punto 6, del presente Regolamento, potrà concedersi a cura del Comando di Polizia Locale, apposito pass di transito con validità limitata alle esigenze esposte.

12. AUTOCARRI E MEZZI D'OPERA UTILIZZATI PER CANTIERI

1. I titolari di autocarri e mezzi d'opera che effettuano interventi edili e/o impiantistici e interventi professionali, opportunamente documentati, all'interno della ZTL potranno presentare domanda per il rilascio di pass per il transito secondo le prescrizioni di cui all'art. 7 lett. A punto 6. L'istanza dovrà essere corredata da copia dell'apposito titolo per l'esecuzione dei lavori (DIA, permesso a costruire, ecc).
2. Il pass avrà una validità circoscritta al periodo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori ed il numero dei permessi sarà di volta in volta commisurato all'esigenza di cantiere.

13. ATTIVITA' DI CARICO/SCARICO MERCI

1. Le attività di carico/scarico merci possono avvenire entro l'orario di libero accesso alla Z. T. L., come previsto dall'art. 2. Tali orari consentono ampiamente di svolgere tutte le attività di carico/scarico merci.

14. NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente disciplinare entra in vigore immediatamente dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

